

## Publicato il decreto attuativo dell'Assegno Unico "universale": molti stranieri restano esclusi



Roma, gennaio 2022 - È stato pubblicato sulla GU n. 309 del 30.12.2021 il decreto legislativo attuativo della legge delega 1.4.2021 n. 46 di istituzione dell'assegno unico universale per i figli a carico. Tutti i punti critici già rilevati da ASGI nel [comunicato](#) emesso assieme ad altre associazioni e nel [parere](#) inviato ai Parlamentari sono purtroppo confermati. Rispetto alla legge n. 46/21 il decreto ha potuto apportare qualche miglioramento perché, pur essendo ovviamente vincolato alla legge delega, ha potuto intervenire sui punti che si ponevano in palese contrasto con la direttiva 2011/98:

la durata minima del permesso di soggiorno richiesto è così passata da 1 anno a 6 mesi. E' rimasta tuttavia la limitazione al solo "permesso unico di lavoro" che, se da un lato rende la previsione conferma alla direttiva 2011/98, dall'altro esclude tutti i titolari di permessi di soggiorno che, ai sensi del comma 8.2. dell'art. 5 TU immigrazione, non sono riconducibili al "permesso unico lavoro": così, in particolare, i titolari di **permesso per lavoro autonomo**, per **protezione speciale**, per **lavoro stagionale**, per **vittime di violenza domestica**, nonché i permessi rilasciati ai sensi dell'**art. 19, commi 1 e 1.1**; il che toglie all'assegno, per i soli stranieri, quel carattere di universalità che il legislatore aveva dichiarato di voler perseguire.

La situazione dei titolari di permesso per lavoro autonomo è particolarmente illogica se si considera non solo che la novità dell'assegno unico era proprio l'estensione a categorie che sinora non disponevano di aiuti alla famiglia (come appunto i lavoratori autonomi) ma anche che un titolare di permesso per lavoro autonomo può svolgere lavoro subordinato (senza necessità di convertire il permesso) e ciononostante continuerebbe a non percepire l'assegno che avrebbe invece percepito, sino ad oggi, per il solo fatto di lavorare: l'assegno universale sostituirà infatti, dal 1.3.2022, anche gli assegni al nucleo familiare (ANF) spettanti fino ad oggi a tutti i lavoratori e i disoccupati titolari di NASPI.

Lo stesso vale, ad esempio, per un titolare di permesso per protezione speciale che sino ad oggi percepiva gli ANF ma da marzo, pur continuando a lavorare, non percepirà più nulla, non avendo un titolo di soggiorno che gli consente di accedere all'assegno.

**Silenzio totale del decreto, poi, sui titolari di protezione internazionale, che pacificamente avrebbero diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 29 direttiva 2011/95.**

Si attende ora la circolare attuativa dell'INPS che, come accaduto in altri casi, potrebbe porre rimedio ad alcune delle illegittimità e irrazionalità del decreto.

[La legge delega 46/2021](#)

[Il decreto delegato 230/2021](#)